

COMUNE DI ARENA PO
PROVINCIA DI PAVIA

DECRETO N. 000002 del 15.01.2020

Oggetto: Nomina del componente del nucleo di valutazione costituito in forma monocratica.
--

IL SINDACO

Premesso che gli Enti locali devono individuare strumenti e metodologie adeguati a garantire le tipologie previste di controllo interno e di valutazione della gestione operativa dell'Ente, al fine di assicurare il monitoraggio permanente e la verifica costante della realizzazione degli obiettivi fissati, nonché la corretta, efficace, economica ed efficiente gestione delle risorse pubbliche, unitamente all'imparzialità e al buon andamento dell'azione amministrativa;

Richiamato il D.lgs. n.286/1999, il quale affida ai servizi di controllo interno o nuclei di valutazione il compito di verificare la corretta ed economica gestione delle risorse pubbliche, l'imparzialità e il buon andamento dell'azione amministrativa;

Richiamata la disciplina di cui all'art. 14 del D.lgs. 150/2009, che prevede la costituzione di un organismo indipendente di valutazione (OIV), per ciascuna amministrazione, in sostituzione dei servizi di controllo interno, comunque denominati, di cui al D.lgs. 286/1999;

Visto l'art. 7 del D.Lgs. 150/2009 che prevede, al comma 2, lett. a, che la funzione di misurazione e valutazione delle performance sia svolta dagli Organismi indipendenti di valutazione della performance cui compete la misurazione e valutazione della performance di ciascuna struttura amministrativa nel suo complesso, nonché la proposta di valutazione annuale dei dirigenti di vertice;

Considerato che con deliberazione n.121/2010 la Commissione per la valutazione , la trasparenza e l'integrità delle Amministrazioni pubbliche ha precisato che gli Enti locali hanno facoltà di scegliere di mantenere i nuclei di valutazione in luogo della costituzione dell'OIV;

Richiamata la delibera n.121/2010, con la quale, modificando il suo iniziale avviso, la Civit (oggi ANAC) ha confermato che "l'art.14 del d.lgs.150/2009 non trova applicazione ai Comuni (stante il mancato rinvio disposto dall'art. 16 c.2 del d.lgs. 150/2009) e pertanto la scelta di costituire o meno l'OIV rientra nella discrezionalità del singolo Comune";

Tenuto conto che la Civit (oggi ANAC) ha, con successive deliberazioni (tra le altre n.23/2012 e n.12/2013) confermato la facoltà e non l'obbligo, per gli Enti locali, di costituire l'OIV, in quanto, nella loro autonomia, essi possono affidare ad altri organi i compiti previsti dai principi di cui alle disposizioni del D.lgs. n.150/2009, indicate nell'art. 16 del d.lgs. 150/2009 citato;

Condiviso, dunque, il prevalente orientamento per cui l'art.14 sopra citato non costituisce per i Comuni norma imperativa in quanto per gli stessi è in vigore l'art. 147 del d.lgs. 267/2000 che, al comma 1, testualmente recita”Gli enti locali, nell’ambito della loro autonomia normativa e organizzativa, individuano strumenti e metodologie per garantire, attraverso il controllo di regolarità amministrativa e contabile, la legittimità, la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa;

Vista la deliberazione n.21/2012 della CIVIT in tema di organo competente alla nomina del Nucleo di Valutazione che individua nel Sindaco l'Organo deputato alla nomina cui trattasi;

Visto l'art. 36, comma 9, lett. g) del vigente Regolamento degli uffici e dei servizi a mente del quale *“Per ragioni di razionalizzazione e contenimento della spesa, il Nucleo è monocratico, costituito dal solo Segretario, ove in possesso dei requisiti di cui all’art. 37 comma 2 o da un solo esperto esterno. In alternativa, il Nucleo di valutazione può anche essere costituito dal Segretario, che lo presiede e da un solo esperto esterno..omissis..”*

Richiamato il decreto della Prefettura-Ufficio territoriale del Governo di Milano – Albo dei Segretari Comunali e Provinciali - Sezione Regionale Lombardia del 19 dicembre 2019 n. 2019.2286 , con il quale è stata autorizzata la reggenza scavalco, presso la sede di segreteria del Comune di Arena Po, alla Dott.ssa D'Arpa Elisabetta, il periodo dal 01.01.2020 al 30.06.2020 , nelle more della definizione della procedura per la stipula di una convenzione di segreteria;

Visti :

- il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
- il D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.;
- il D.Lgs. n. 150/2009 e s.m.i.;

Tutto ciò premesso

COMUNE DI ARENA PO
PROVINCIA DI PAVIA

DECRETA

1. Di nominare il Segretario Comunale Dott.ssa D'Arpa Elisabetta, nata a Palermo il 13/03/1960, reggente a scavalco, quale componente unica del nucleo di valutazione in forma monocratica, con tutte le competenze previste dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, per il periodo dal 01.01.2020 al 30.06.2020;
2. di precisare che per il suddetto incarico non è dovuto alcun compenso aggiuntivo in favore del Segretario Comunale;
3. di comunicare il presente decreto agli interessati a cura dell'Ufficio competente;
4. di pubblicare il presente decreto sul sito istituzionale dell'Ente per 15 giorni consecutivi.

Arena Po, li 15.01.2020

IL SINDACO
Alessandro Belforti